

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSIEGUO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'aula la proposta di G.C. n. 779 del 30.6.2011 concernente la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicarsi per l'anno 2011 nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale.

Il Presidente fa presente che il presente provvedimento è trasmesso, per il relativo parere, alla Commissione Bilancio, al Collegio dei Revisori dei Conti ed a tutte le Municipalità.

Fa presente, altresì, che la Commissione Bilancio ha rinviato il provvedimento in Consiglio, il Collegio dei Revisori non ha osservato nulla e l'8 Municipalità ha espresso parere sfavorevole.

Entrano in aula i Cons.ri Lanzotti, Addio, Castiello e si allontanano i Cons.ri Santoro e Lanzotti (presenti 43)

L'Ass.re **Realfonzo** illustra il provvedimento.

Pertanto il Consiglio tenuto conto

Che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, e sue successive integrazioni e modificazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che, con decreto del 17 dicembre 2010, il Ministero dell'Interno ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 al 31 marzo 2011;

Che, ai sensi dell'articolo 6 – comma 1 – del medesimo Decreto Legislativo 504/92, così come modificato dal comma 156 dell'articolo 1 della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), la competenza in materia di determinazione delle aliquote d'imposta è attribuita al Consiglio Comunale;

Che l'articolo 6 – comma 2 – del medesimo Decreto Legislativo 504/92, così come sostituito dall'articolo 3 – comma 55 – della Legge 662/96, consente al Comune di deliberare un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

Che, ai sensi dell'articolo 8 – comma 2 – del citato Decreto Legislativo 504/92, così come sostituito dall'articolo 3 – comma 55 – della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29;

Che il comma 3 del succitato articolo 8 del Decreto Legislativo 504/92, così come sostituito dall'articolo 3 – comma 55 – della legge 662/96, consente all'Ente di elevare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, fino a €. 258,23 la detrazione spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

Considerato che l'abitazione principale del contribuente costituisce insopprimibile bene di prima necessità, più che indice di redditività, ragion per cui appare opportuno assoggettare tale immobile ad un'aliquota di imposta ridotta, rispetto all'aliquota ordinaria, ed elevare la detrazione spettante per il medesimo immobile;

Preso atto che, ai sensi della legge 24 luglio 2008 n° 126 (che ha convertito con modificazioni il decreto legge del 27 maggio 2008 n° 93), le unità immobiliari, di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi sono esentate dal pagamento dell'imposta;

Considerato che l'articolo 12 – comma 6 – del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ha recepito il dettato dell'articolo 3 – comma 56 – della citata Legge 662/96, che consente all'Ente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, riservando a tale immobile lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale;

Considerato che il comma 3 bis dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 504/1992 (introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera b, della citata Legge 244/2007) dispone che il soggetto passivo – che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale – determina l'imposta, se dovuta, applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e la detrazione di cui all'articolo 8, comma, 2 del Decreto Legislativo 504/1992, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Napoli;

Considerato che, a mente dell'articolo 30 – commi 12 e 13 – della Legge 23 dicembre 1999 n° 488, così come modificato dall'articolo 18 – comma 2 – della legge 23 dicembre 2000 n° 388, alle pertinenze dell'abitazione principale deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale;

Considerato, altresì, che se l'ammontare della detrazione spettante per l'abitazione principale non trova totale capienza nell'imposta dovuta per detta abitazione, la parte residua va computata sull'imposta dovuta per le pertinenze della stessa;

Considerato che la persistente tendenza alla contrazione dei trasferimenti erariali, le rigide regole del patto di stabilità, unite alla dinamica incompressibile dei costi, rendono fondamentale individuare ogni legittima applicazione della normativa tributaria che assicuri un gettito d'imposta

in linea con le esigenze del bilancio di previsione 2011;

Ritenuto, per contro, doveroso operare il massimo sforzo per venire incontro alla collettività, alleggerendo il carico fiscale sull'abitazione principale;

Visto che il gettito previsto nel 2011 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2011;


Lette le disposizioni di cui al vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili", approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 58 del 29 marzo 2000, integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 193 del 23 ottobre 2000, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 dell'11 aprile 2003, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 100 del 7 maggio 2004, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 1° giugno 2005, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 7 maggio 2007 e Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 dell'11 giugno 2008;

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 779 del 30.6.2011 quale parte integrante del presente atto

DELIBERA

Con la presenza in aula di 43 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza. Con l'astensione dei Cons.rri Lebro, Castiello, Nonno, Zimbaldi, Addio, Guangi, Mansueto e Moretto

- 1) **Prendere** atto che le unità immobiliari, di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, nonché le pertinenze delle stesse, sono esentate dal pagamento dell'imposta;
- 2) **Determinare** le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno di imposta 2011:
 - a) Aliquota ordinaria del 7 per mille;
 - b) Aliquota del 5,4 per mille per l'unità immobiliare, di categoria catastale A1, A8 o A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e sue pertinenze;
- 3) **Determinare** in €. 154,94, la detrazione di cui all'articolo 3 – comma 55 – punto 3 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, spettante per l'unità immobiliare, se di categoria catastale A1, A8 o A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
- 4) **Prendere** atto che sono esentate dal pagamento dell'imposta le unità immobiliari di cui alle seguenti lettere a) e b), se di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7:
 - a) l'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
 - b) l'unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Napoli;





COMUNE DI NAPOLI

Assessorato Bilancio, Finanza e Programmazione
Direzione Centrale Risorse Strategiche
e Programmazione Economico-Finanziaria
Servizio Accertamento delle Entrate - Area ICI

DIPARTIMENTO AUTONOMO
RAGIONERIA GENERALE
Servizio Dipartimentale

14390 29 GIU. 2011

Proposta di delibera prot. n° 5 del 28/06/2011

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni
Proposta al Consiglio

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 779

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2011, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale.

Il giorno 30 GIU. 2011, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 2 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

Tommaso SODANO

ASSENTE
P
P
P
P
P

Alberto LUCARELLI

P
P
P
P
P
P

Giuseppe NARDUCCI

Annamaria PALMIERI

Riccardo REALFONZO

Giuseppina TOMMASIELLI

Bernardino TUCCILLO

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: SAEIANO VIRIVOSO
IL PRESIDENTE

onstatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che, con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, e sue successive integrazioni e modificazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

Che, ai sensi dell'articolo 1 – comma 169 – della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Che, con decreto del 17 dicembre 2010, il Ministero dell'Interno ha differito il termine per l'approvazione del bilanci di previsione per l'anno 2011 al 31 marzo 2011;

Che, ai sensi dell'articolo 6 – comma 1 – del medesimo Decreto Legislativo 504/92, così come modificato dal comma 156 dell'articolo 1 della legge n° 296/06 (finanziaria 2007), la competenza in materia di determinazione delle aliquote d'imposta è attribuita al Consiglio Comunale;

Che l'articolo 6 – comma 2 – del medesimo Decreto Legislativo 504/92, così come sostituito dall'articolo 3 – comma 55 – della Legge 662/96, consente al Comune di deliberare un'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria, per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

Che, ai sensi dell'articolo 8 – comma 2 – del citato Decreto Legislativo 504/92, così come sostituito dall'articolo 3 – comma 55 – della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29;

Che il comma 3 del succitato articolo 8 del Decreto Legislativo 504/92, così come sostituito dall'articolo 3 – comma 55 – della legge 662/96, consente all'Ente di elevare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, fino a €. 258,23 la detrazione spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;

Considerato che l'abitazione principale del contribuente costituisce insopprimibile bene di prima necessità, più che indice di redditività, ragion per cui appare opportuno assoggettare tale immobile ad un'aliquota di imposta ridotta, rispetto all'aliquota ordinaria, ed elevare la detrazione spettante per il medesimo immobile;

Preso atto che, ai sensi della legge 24 luglio 2008 n° 126 (che ha convertito con modificazioni il decreto legge del 27 maggio 2008 n° 93), le unità immobiliari, di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi sono esentate dal pagamento dell'imposta;

Considerato che l'articolo 12 – comma 6 – del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ha recepito il dettato dell'articolo 3 – comma 56 – della citata Legge 662/96, che consente all'Ente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà ovvero usufrutto, da anziani o disabili residenti in via permanente in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata, riservando a tale immobile lo stesso trattamento fiscale previsto per l'abitazione principale;

IL SEGRETARIO GENERALE



Considerato che il comma 3 bis dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 504/1992 (introdotto dall'articolo 1, comma 6, lettera b, della citata Legge 244/2007) dispone che il soggetto passivo – che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario della casa coniugale – determina l'imposta, se dovuta, applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e la detrazione di cui all'articolo 8, comma, 2 del Decreto Legislativo 504/1992, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Napoli;

Considerato che, a mente dell'articolo 30 – commi 12 e 13 – della Legge 23 dicembre 1999 n° 488, così come modificato dall'articolo 18 – comma 2 – della legge 23 dicembre 2000 n° 388, alle pertinenze dell'abitazione principale deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale;

Considerato, altresì, che se l'ammontare della detrazione spettante per l'abitazione principale non trova totale capienza nell'imposta dovuta per detta abitazione, la parte residua va computata sull'imposta dovuta per le pertinenze della stessa;

Considerato che la persistente tendenza alla contrazione dei trasferimenti erariali, le rigide regole del patto di stabilità, unite alla dinamica incompressibile dei costi, rendono fondamentale individuare ogni legittima applicazione della normativa tributaria che assicuri un gettito d'imposta in linea con le esigenze del bilancio di previsione 2011;

Ritenuto, per contro, doveroso operare il massimo sforzo per venire incontro alla collettività, alleggerendo il carico fiscale sull'abitazione principale;

Visto che il gettito previsto nel 2011 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2011;

Lette le disposizioni di cui al vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili", approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 58 del 29 marzo 2000, integrato e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 193 del 23 ottobre 2000, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 dell'11 aprile 2003, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 100 del 7 maggio 2004, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 del 1° giugno 2005, Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 7 maggio 2007 e Deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 dell'11 giugno 2008;

la parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dal Dirigente del Servizio Accertamento Entrate – Area ICI che sottoscrive il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente
(dott.ssa M. R. Bencivenga)

M. Bencivenga

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA


Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:


- 1) **Prendere** atto che le unità immobiliari, di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7, adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi, nonché le pertinenze delle stesse, sono esentate dal pagamento dell'imposta;

IL SEGRETARIO GENERALE

h


- 2) **Determinare** le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno di imposta 2010:
 - a) Aliquota ordinaria del 7 per mille;
 - b) Aliquota del 5.4 per mille per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e sue pertinenze;
- 3) **Determinare** in €. 154,94. la detrazione di cui all'articolo 3 – comma 55 – punto 3 della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, spettante per l'unità immobiliare, se di categoria catastale A1, A8 o A9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta;
- 4) **Prendere** atto che sono esentate dal pagamento dell'imposta le unità immobiliari di cui alle seguenti lettere a) e b), se di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7:
 - a) l'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
 - b) l'unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Tale disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Napoli;
- 5) **Prendere**, altresì, atto che se le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b) del punto 4 sono di categoria catastale A1, A8 o A9, l'imposta dovuta va calcolata applicando l'aliquota del 5.4 per mille nonché la relativa detrazione di € 154,94.

IL DIRIGENTE
 (dott.ssa M. R. BENCIVENGA)


L'ASSESSORE ALLE
 RISORSE STRATEGICHE
 (dott. M. SAGGESÉ)


VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
 RISORSE STRATEGICHE
 (dott.ssa G. ESPOSITO)


Letto confermato e sottoscritto:

IL SINDACO


IL SEGRETARIO GENERALE




COMUNE DI NAPOLI

5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 5 DEL 28/06/2011 AVENTE AD OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2011, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale.**

Il Dirigente del Servizio Accertamento Entrate – Area ICI, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

M. Rosaria Benivegnè

Pervenuta in Ragioneria Generale il 29 GIU. 2011 Prot. 14390

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. parere allegato

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

fm

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez..... Rubrica..... Cap..... (.....) del Bilancio 200..... che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE



6

COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Ragioneria Generale
Servizio Contabilità Economica Finanziaria

Napoli, 29/06/2011

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000

PROPOSTA AL CONSIGLIO per l'adozione di delibera concernente la determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) da applicarsi per l'anno 2011, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale. Prot. n. 5 del 28/06/2011
Prot. Ragioneria Generale IU 390 del 29/6/2011

Con lo schema in oggetto si propone al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI applicabili per l'anno 2011.

Si rappresenta che le aliquote e le detrazioni rimangono invariate.

Il Dirigente
Dott.ssa L. Molea

Il Ragioniere Generale
Dott.ssa R. Rossi

7

Proposta di Deliberazione prot. n. 5 del 28/06/2011 Servizio Accertamento delle Entrate- Area ICI

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

~~Sulla scorta dell'istruttoria svolta dal servizio proponente;~~

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: "Con lo schema in oggetto si propone al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote ICI applicabili per l'anno 2011. Si rappresenta che le aliquote e le detrazioni rimangono invariate";

Con il provvedimento in oggetto si propone di approvare, per la successiva sottoposizione all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, la determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 2011, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale;

Dalla lettura delle motivazioni e dichiarazioni riportate nella parte narrativa della proposta, redatta dalla dirigenza competente e recante l'attestazione di responsabilità in ordine alla veridicità e fondatezza degli atti e dei fatti in essa citati, si evince che:

- "[...] ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/07 (finanziaria 2007) il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il limite indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento";
- "[...] la competenza in materia di determinazione delle aliquote d'imposta è attribuita al Consiglio Comunale";
- "[...] l'articolo 3 - comma 55 - della Legge 662/96 consente al Comune di deliberare un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per l'abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta";
- "[...] ai sensi della legge 24 luglio 2008 n° 126 [...] le unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi sono esentate dal pagamento dell'imposta";
- "[...] a mente dell'art. 30 - commi 12 e 13 - della legge 23 dicembre 1999 n. 488, così come modificato dall'art. 18 - comma 2 - della legge 23 dicembre 2000 n. 388, alle pertinenze dell'abitazione principale deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale";

Richiamati:

- il comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006, il quale stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento [...]";
- il comma 1 dell'articolo 6 del D. lgs. 504/1992, così come modificato dal comma 156 - articolo 1 della Legge 296/2006, secondo cui: "L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale [...]";

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, con particolare riguardo alla correttezza e completezza dell'istruttoria e alla conformità della proposta stessa alla specifica normativa di settore;

VISTO:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

30.6.11

8

Deliberazione di G. C. n. 779 del 30/6/11 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, a sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 8 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. 779 del 30-6-11

divenuta esecutiva in data (1):


Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate.

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1):

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2):

Il Funzionario responsabile

*(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Servizio Collegio dei Revisori

Napoli, 05/07/2011

→ Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore alle Risorse Strategiche
Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI


P.G./2011/ 439551

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 779 del 30/06/2011 ad oggetto – Proposta al Consiglio: “Determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2011, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale”.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dr. Bruno RICCI



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Napoli, 5 luglio 2011

Rif. deliberazione di G.C. n° 779 del 30.06.2011 - Proposta al Consiglio: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi per l'anno 2011, nonché della detrazione spettante per l'abitazione principale.

Con il provvedimento in oggetto, la G.C. propone al Consiglio Comunale di determinare le aliquote dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno d'imposta 2011 e la relativa detrazione spettante per l'abitazione principale.


Preso atto che, con deliberazione di C. C. n. 9 del 11.06.2008, è stato modificato il regolamento per la disciplina dell'I.C.I., recependo quanto disposto dall'art. 1 del D. L. 27.05.2008, n. 93, convertito dalla legge 24.07.2008, n.126, laddove era prevista l'esclusione dall'imposta delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

Preso atto di quanto riportato nella parte narrativa del provvedimento in esame "... *la persistente tendenza alla contrazione dei trasferimenti erariali, le rigide regole del patto di stabilità, unite alla dinamica incompressibile dei costi, rendono fondamentale individuare ogni legittima applicazione della normativa tributaria che assicuri un gettito d'imposta in linea con le esigenze del bilancio 2011*", ed altresì "*ritenuto, per contro, doveroso operare il massimo sforzo per venire incontro alla collettività, alleggerendo il carico fiscale sull'abitazione principale*";

Visto:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio I.C.I.;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;
- le osservazioni formulate dal Segretario Generale

Il Collegio, considerato che il gettito previsto nel 2011 risulta in linea con le previsioni di bilancio 2011, nulla osserva.


I Revisori



- 5) **Prendere**, altresì, atto che se le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b) del punto 4 sono di categoria catastale A1, A8 o A9, l'imposta dovuta va calcolata applicando l'aliquota del 5,4 per mille nonché la relativa detrazione di € 154,94.

Il Presidente constatata l'urgenza del presente atto, pone in votazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, l'esecuzione immediata dello stesso.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che è approvata all'unanimità, l'esecuzione immediata dell'atto testè approvato.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.


Il Coordinatore
Dr. G. Scala




del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:



Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino



Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso



25 LUG. 2011

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il _____
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a _____

P.R. Am. Reel Jovvzo - Serv. Ace 161 - Dott. Esposito - Serv. Contabile
Economica e Finanziaria

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97
D.L.vo 267/2000 a:

Addì _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere
della procedura attuativa.

P.R. Firma _____
